

UN SECOLO DI TUTELA: BREVE STORIA DELLA “NASCITA” DEL PAESAGGIO

Il paesaggio italiano è un patrimonio dalle origini antichissime: per ripercorrere a ritroso la moltitudine di elementi che, con stratificazioni successive, compongono questo palinsesto, bisognerebbe intraprendere un viaggio attraverso i millenni. Non così datata, invece, è la storia del concetto di paesaggio, ossia la sua individuazione e trattazione ai fini della sua tutela.

La questione cominciò infatti a essere avvertita a partire dalla Rivoluzione industriale, quando le moderne tecnologie presero a imprimere rapidi e irreversibili mutamenti al paesaggio (che, in precedenza, nessuno aveva percepito come minacciato). Allora, le istanze di protezione di quel patrimonio, divenuto improvvisamente **fragile**, furono soddisfatte, in Italia, da disposizioni normative che prevedevano di assoggettarne le trasformazioni a un regime autorizzatorio di competenza ministeriale.



I vigneti della Valle Isorno (VB) mostrano un'impronta antropica orientata all'armonia

Tale limitazione al diritto di proprietà, operata per perseguire un più alto **interesse pubblico**, costituiva un “vincolo” al suo libero esercizio. Ancora oggi, provvedimenti di questo tipo intendono proteggere i paesaggi d'eccellenza; tuttavia, al termine vincolo, evocativo di una costrizione, si

preferiscono espressioni diverse, o identificative della natura del provvedimento (dichiarazione di notevole interesse pubblico), o del suo esito (individuazione di un bene paesaggistico).

Permangono però i problemi formali e sostanziali di uno strumento che sembra voler cristallizzare alla forma attuale un paesaggio che invece, in quanto **sistema vivente**, è mutevole per definizione, suscitando inoltre l'opposizione dei destinatari del provvedimento (i proprietari), insofferenti alla sua natura autoritativa e "paternalistica", che sembra suggerire l'incapacità di disporre autonomamente del proprio patrimonio.

Come ricorda **Salvatore Settis** nel volume del 2010 "Paesaggio Costituzione cemento", nel 1910, nella relazione introduttiva al suo disegno di legge sul paesaggio (che non fu convertito, ma che rappresentò la base della legge 778/1922), il deputato toscano Giovanni Rosadi denunciava l'urgenza di una normativa di tutela in materia: «È possibile che il Parlamento rimanga insensibile e inerte, quasi non si accorga neppure che si sente e si agita anche in Italia, e più in Italia che dappertutto, una questione del paesaggio?».

A suscitare preoccupazione era già allora la tendenza "livellante" della modernizzazione, che rischiava di cancellare i caratteri peculiari di ciascun territorio. Così, nel 1920, nella sua relazione introduttiva al disegno di legge n. 204 *Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico*, che sarebbe diventato la prima legge italiana per la tutela del paesaggio, **Benedetto Croce** fa risalire il movimento a favore della conservazione delle bellezze naturali al 1862, "allorquando John Ruskin sorse in difesa delle quiete valli dell'Inghilterra minacciate dal fuoco strepitante delle locomotive e dal carbone fossile delle officine".



Cascina tra i vigneti tra La Morra e Barolo (CN), un paesaggio eminentemente culturale

Fin da allora, e spesso ancora oggi, gli obiettivi dello sviluppo economico e della tutela del paesaggio sono stati considerati antitetici; tuttavia, fu già lo stesso Croce a intuire il potenziale, anche **economico**, del paesaggio e dei beni culturali, la cui difesa riteneva auspicabile “per alte ragioni morali e per non meno importanti ragioni di pubblica economia”.

Come ribadito in più occasioni da Settis, la convinzione che il patrimonio culturale dovesse essere protetto nell’interesse pubblico, anche a scapito dei diritti proprietari, si manifesta diversi secoli prima dell’Unità d’Italia.

Settis passa in rassegna le disposizioni sul decoro delle città presenti negli Statuti dei comuni medievali; le norme pontificie cinquecentesche di controllo dell’attività edilizia; i bandi con cui Carlo di Borbone vietava, nel XVIII secolo, l’esportazione dal Regno di Napoli di oggetti artistici e reperti archeologici; numerose leggi e regolamenti che, negli Stati pre-unitari, imponevano la catalogazione delle antiche collezioni di quadri, monete o sculture per controllarne la dispersione, vietavano la demolizione degli edifici di pregio architettonico o stabilivano l’indivisibilità dei patrimoni di famiglia.

L’Italia fu infatti pioniera di una tradizione civile e giuridica di tutela che ispirò un vasto dibattito in tutta Europa. Tali disposizioni limitavano fortemente il libero godimento della proprietà privata, poiché i beni in questione, per il loro **valore estetico, storico, culturale e identitario**, determinavano un interesse superiore rispetto a quello dell’utilità personale e del profitto, ossia un interesse pubblico, che le istituzioni erano chiamate a tutelare. L’anteposizione del pubblico valore a ogni altro interesse trovava fondamento giuridico nel diritto romano, “nel principio del *legatum ad patriam* o *dicatio ad patriam* [...] secondo cui quanto venga posto, anche da un privato, in luogo pubblico (per esempio la facciata di un edificio) [...] comporta la costituzione di una sorta di servitù di uso pubblico”.



Susa (TO), Arco di Augusto, I secolo a.C., la più importante testimonianza romana della Valle

Tuttavia, nonostante che il principio della *publica utilitas* fosse presente fin dal diritto romano, la sua riaffermazione come punto di partenza per porre dei limiti all'esercizio del diritto di proprietà ai fini della tutela del patrimonio culturale non fu affatto pacifica. Negli anni a cavallo dell'Unità d'Italia, prevaleva quella che **Giuseppe Galasso** definisce come una "concezione integralistica della proprietà", che non concepiva alcuna limitazione nel disporre liberamente dei propri beni.

La ricostruzione storica, offerta ancora da Settis, del percorso che, a partire dall'Unità d'Italia, condusse alla prima legge nazionale di tutela (dapprima del patrimonio culturale, poi del paesaggio), presenta la continua **oscillazione** fra i due interessi, pubblico e privato.

A tale proposito, Settis rileva come proprio il regno di Sardegna, protagonista del Risorgimento, presentasse la normativa più blanda: la tutela delle antichità e degli oggetti d'arte era considerata legittima purché non lesiva del diritto di proprietà. La distanza di una tale concezione – di cui è espressione lo Statuto Albertino, che sarà poi la legge di riferimento dell'Italia unificata – rispetto a quella propria degli Stati pontifici, ma anche dei Ducati toscani o del Regno delle Due Sicilie, dove la pubblica utilità era maggiormente sovraordinata a quella privata, fa sì che l'autore distingua tra una tradizione "piemontese" e una "romana", ossia relativa al resto d'Italia, decisamente più propensa a limitare l'interesse privato in nome dell'utilità pubblica.



La Biblioteca Reale di Torino, un patrimonio tuttora a disposizione del pubblico

Conseguita l'Unità, le diverse leggi di tutela del patrimonio culturale degli Stati pre-unitari, più o meno rigorose nell'affermare la supremazia dell'interesse pubblico rispetto a quello privato, dovevano confluire in un'unica normativa nazionale.

Passando per diversi tentativi mancati di giungere a una disciplina che si scontrava contro l'opposizione del Senato, dominato da esponenti dell'aristocrazia, interessati a disporre liberamente delle proprie collezioni, il nuovo Stato impiegò più di quarant'anni per giungere a una prima legge nazionale di protezione del patrimonio culturale – la legge 12 giugno 1902, n. 185 – allora identificato con i "monumenti" e gli "oggetti di antichità e d'arte".

La nuova legge si rivelò incompleta e carente. Prevedeva un'opera di catalogazione dei beni in mano privata, limitandoli alle **cose "di sommo interesse storico e artistico"**, per le quali disponeva

l'inalienabilità, ne vietava l'esportazione e introduceva, per tutti gli altri beni non inventariati, la novità del diritto di prelazione a parità di offerta da parte dello Stato in caso di vendita. Tuttavia, poiché le risorse statali destinate a tali acquisti corrispondevano alle entrate derivanti dalle tasse sulle esportazioni, la nuova legge rischiava di alimentare ulteriormente lo spostamento delle opere d'arte all'estero. Inoltre, la catalogazione delle opere inalienabili perché di sommo pregio, che il Ministero avrebbe dovuto predisporre entro un anno, tardava a essere completata e si dovette rimediare, l'anno seguente, con una nuova legge, che bloccava per due anni tutti i permessi di esportazione di antichità e opere d'arte. Anche questa norma dovette essere prorogata diverse volte, fino all'approvazione di una più organica.

La nuova legge n. 364 del 20 giugno 1909 *Che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti* assoggettava a tutela le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico, dichiarandole **inalienabili** quando di proprietà pubblica o di enti morali riconosciuti, salvo esplicita autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Nel caso dei beni di proprietà privata, il divieto di cambiarne la proprietà senza il previo consenso ministeriale valeva solo per quelli di cui fosse stato notificato l'«importante interesse»; in tutti gli altri casi, restava comunque in capo al Governo un diritto di prelazione. Inoltre, per tutti i beni tutelati di proprietà pubblica o di enti morali (mobili e immobili) e per quelli immobili di proprietà privata, gli interventi di demolizione, rimozione, modifica o restauro venivano assoggettati ad **autorizzazione ministeriale** e si prevedeva la facoltà, nei comuni ospitanti le cose immobili soggette a tutela, di dettare la disciplina necessaria per le nuove costruzioni, introducendo un principio di tutela indiretta che sarà poi mutuato anche dalla normativa di tutela del paesaggio.

La successiva legge 23 giugno 1912, n. 688 *Portante modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti* estendeva la tutela “anche alle **ville**, ai **parchi** ed ai **giardini** che abbiano interesse storico o artistico”.

Tuttavia, quel fallito primo tentativo assume particolare rilievo nel segnalare come “già al legislatore del 1909 era ben presente lo stretto legame fra **tutela del patrimonio culturale (mobile e immobile) e tutela del paesaggio**, che sarà caratteristica peculiare del sistema italiano, e culminerà nell'articolo 9 della Costituzione vigente”.

Diversi autori insistono sul nesso inscindibile fra beni culturali e paesaggio. Non assimilabile all'urbanistica né all'ambiente, il paesaggio, soprattutto in Italia, è una peculiare forma di bene culturale, poiché il nostro Paese, più di ogni altro, è da sempre caratterizzato da una fortissima antropizzazione e dal rapporto continuo tra componente naturale, morfologica del territorio e stratificazioni dell'intervento umano, testimonianza materiale di civiltà.

Se la prima legge italiana di tutela del patrimonio artistico ebbe un *iter* complesso, anche più difficile fu il percorso verso l'approvazione della prima legge nazionale in difesa del paesaggio che, oltre alle resistenze dei difensori del diritto di proprietà, dovette attraversare una guerra mondiale e l'instabilità dei governi dell'ultimo periodo liberale prima dell'ascesa del Fascismo.

L'esigenza di tutelare le “**bellezze naturali e paesistiche**”, come venivano definite all'epoca, emerse contemporaneamente alle istanze di protezione delle cose di interesse storico e artistico, ritenendo le prime parte integrante delle seconde e portatrici degli stessi valori estetici e storico-culturali.



La Reggia di Venaria (TO), esempio di bene culturale inserito in un bene paesaggistico

Le prime iniziative di protezione furono rivolte ad arginare singoli casi di compromissione di ambiti naturalistici di eccezionale bellezza: ad esempio, **in Piemonte**, il lago di Antillone presso **Formazza**, danneggiato irreparabilmente da un'impresa che, ottenuta una concessione per derivare acqua dal Toce e contravvenendo al decreto prefettizio che imponeva di non danneggiare il lago, aveva costruito una galleria a pochi metri dal bacino prosciugandone una buona parte.

Quella generalmente considerata la prima norma italiana in materia di tutela del paesaggio è la legge 16 luglio 1905, n. 411 a difesa della **pineta costiera di Ravenna**, che aveva ispirato opere d'arte e di letteratura, tra cui la descrizione del paradiso terrestre dantesco. La pineta, di origini romane, doveva la sua longevità da un lato al fenomeno naturale del progressivo arretramento del mare, che offriva al bosco sempre nuovi terreni; dall'altro, alle regole e consuetudini delle quattro grandi abbazie fra cui era spartita la proprietà, che avevano garantito continuità e rispetto nelle modalità di utilizzo, sempre attente a permetterne la sua riproduzione. Nel XIX secolo, la spontanea conservazione della pineta e il suo rinnovo furono interrotti dall'introduzione di nuove modalità di sfruttamento per scopi produttivi e commerciali: il taglio degli alberi a scala industriale, le incoerenti destinazioni d'uso, agricole o edificatorie, previste per il suolo liberato dal mare e le vaste bonifiche a scopo agricolo ne minacciavano la stessa esistenza.

La legge, promossa e fortemente voluta dall'allora ministro dell'Agricoltura Luigi Rava, consisteva in una **Dichiarazione di inalienabilità**, a scopo di rimboschimento, dei relitti marittimi della provincia di Ravenna, per la conservazione della Pineta e, oltre che per il raggiungimento dell'obiettivo specifico che si poneva, fu cruciale nel determinare un passo importante verso l'estensione al paesaggio della tutela fino ad allora accordata alle sole opere d'arte. Il paesaggio è assimilato a un bene culturale nel senso che il suo valore non risiede soltanto nella bellezza estetica, ma anche nei **valori storico-identitari** che incarna per le popolazioni locali, nonché per la storia della cultura della Nazione.

Il **giudizio estetico** quale movente della tutela rappresenta da sempre un nodo problematico: l'individuazione delle bellezze naturali, fulcro delle leggi di tutela paesistica degli anni Venti e Trenta e anche della normativa vigente, implicava, infatti, un giudizio di valore soggetto al gusto

personale, arbitrario. Il rischio, già presente ai legislatori di allora, era che la discrezionalità dei provvedimenti originasse un numero troppo limitato (o, viceversa, troppo ampio) di beni oggetto di tutela, perché ciascuno avrebbe riconosciuto come degni di essere conservati i propri luoghi natali. Per ovviare a tale impostazione, si stabilì che così come, per il monumento, l'origine della tutela risiede nel suo essere **espressione della memoria**, analogamente i paesaggi da tutelare dovessero essere quelli della tradizione, della storia e della letteratura, per il loro riferimento all'identità nazionale.



L'Isola Bella, perla del Lago Maggiore, vista dal lungolago di Stresa (VB)

L'approvazione della legge sulla Pineta di Ravenna fu l'occasione per porre in Parlamento il problema di una legge generale di tutela: la Camera invitò il Governo a predisporre «un disegno di legge per la conservazione delle bellezze naturali che si connettono alla letteratura, all'arte e alla storia d'Italia».

Poiché l'iniziativa del Governo tardava, nel maggio del 1910 il deputato Giovanni Rosadi presentò una nuova proposta di legge per tutelare “i paesaggi, le foreste, i parchi, i giardini, le acque, le ville e tutti quei luoghi che hanno un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia e con la letteratura”, che, con un meccanismo basato sui vincoli analogo a quello previsto per il patrimonio artistico, ne impediva la distruzione e l'alterazione senza il previo consenso del Ministero della Pubblica Istruzione.

La proposta ebbe un *iter* travagliato di più di dieci anni, con una guerra mondiale nel mezzo. La svolta si ebbe nel 1919, quando venne istituito un Sottosegretariato alle Antichità e Belle Arti. Il 25 settembre 1920, il ministro della Pubblica Istruzione **Benedetto Croce** presentò in Senato il testo di legge, che riprendeva l'impianto della proposta Rosadi, ottenendone l'approvazione. Croce, nella discussione, citò come virtuosi gli esempi dei Paesi europei che avevano preceduto l'Italia nel fissare norme a protezione del paesaggio; inoltre, per fondare storicamente la tutela anche nella tradizione italiana, rievocò gli antichi provvedimenti in materia degli Stati pre-unitari.

Ai fini dell'inquadramento del paesaggio quale peculiare bene culturale, è interessante la parte dell'intervento in cui Croce iscrive la tutela del paesaggio nella protezione delle opere d'arte: “Certo il sentimento, tutto moderno, che si impadronisce di noi allo spettacolo di acque precipitanti nell'abisso, di cime nevose, di foreste secolari, di riviere sonanti, di orizzonti infiniti deriva dalla stessa sorgente, da cui fluisce la gioia che ci pervade alla contemplazione di un quadro dagli armonici colori, all'audizione di una melodia ispirata, alla lettura di un libro fiorito di immagini e di pensieri. E se dalla civiltà moderna si sentì il bisogno di difendere, per il bene di tutti, il quadro, la musica, il libro, non si comprende, perché si sia tardato tanto a impedire che siano distrutte o manomesse le bellezze della natura”.

A causa del succedersi di governi di brevissima durata, trascorsero ancora quasi due anni prima che, l'**11 giugno 1922**, venisse varata la prima legge italiana sul paesaggio, la n. 778, ***Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico***.

L'articolo 1 assoggettava a "speciale protezione le cose immobili" che era interesse pubblico conservare "a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria", nonché "le bellezze panoramiche".



Il Monte Pirchiriano, su cui sorge la Sacra di San Michele, è tutelato ai sensi della legge 778/1922

Contrariamente alle previsioni per i monumenti dalla legge 364/1909, la legge Croce non operava alcuna distinzione fra le cose appartenenti alle persone giuridiche e quelle proprie delle persone fisiche.

Il **divieto di distruggerle o alterarle** senza il consenso del Ministero dell'Istruzione Pubblica è sancito dall'articolo 2; tuttavia, il proprietario non era tenuto a denunciare i trasferimenti di proprietà (come invece era previsto dalla legge sul patrimonio artistico), perciò la **dichiarazione di notevole interesse pubblico**, oltre che notificata ai diretti interessati, doveva essere iscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle Conservatorie, di modo che mantenesse efficacia nei confronti di ogni successivo possessore o detentore a qualsiasi titolo. Lo stesso articolo obbligava i proprietari dei beni vincolati a sottoporre alla competente Soprintendenza «i progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi» per ottenere un'autorizzazione ministeriale.

La legge, sebbene carente sotto diversi aspetti (ad esempio la mancata definizione degli oggetti da proteggere, la discrezionalità lasciata al Ministero della Pubblica Istruzione nel dichiarare il notevole interesse pubblico di tali oggetti), rappresentò un'importante conquista nel campo della tutela del paesaggio e, più in generale, sul piano dell'affermazione di un interesse pubblico sovraordinato rispetto all'utile privato.

Il 1922, insomma, ha rappresentato una data periodizzante nella storia della tutela del paesaggio. Naturalmente, non tutto è rimasto invariato nel volgere di un secolo: di seguito, per completezza, una breve disamina delle tappe successive, che hanno visto affiancarsi alla tutela un'altra parola d'ordine, ancora attualissima, nella disciplina del governo del territorio: la **pianificazione**.

Un Convegno nazionale dei Soprintendenti, svoltosi a Roma nel 1938, affrontò i limiti della legislazione vigente in materia di tutela del patrimonio artistico e paesaggistico, ponendo le basi per la definizione di una nuova disciplina di protezione.

Esiti legislativi della riforma, di cui fu promotore e garante il ministro dell'Educazione Nazionale Giuseppe Bottai, furono le due leggi parallele del **1939**: la n. 1089, recante *Tutela delle cose di interesse artistico e storico*, e la **n. 1497 in materia di Protezione delle bellezze naturali**.

La nuova formulazione dell'oggetto della tutela paesaggistica costituisce una delle principali novità introdotte dalla legge 1497, tanto è vero che sopravvive, quasi alla lettera, anche nell'attuale d.lgs. 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (articolo 136). Le bellezze naturali oggetto di protezione sono: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di **bellezza naturale** o di **singolarità geologica**; 2) le **ville**, i **giardini** e i **parchi** che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente **valore estetico e tradizionale**; 4) le **bellezze panoramiche** considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. I diversi beni sono accomunati dal "notevole interesse pubblico", un correttivo al concetto vago e soggettivo di bellezza.




La Cascata della Rognosa in frazione Rochemolles di Bardonecchia (TO), tutelata con provvedimento del 1928

L'individuazione delle "cose" e dei luoghi da proteggere avviene sulla base della loro inclusione in due distinti elenchi, entrambi compilati da una Commissione provinciale presieduta da un delegato ministeriale e composta dal Soprintendente ai monumenti competente per sede, da un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo, dai Sindaci dei comuni interessati, dai

rappresentanti delle categorie e da esperti nominati dal presidente in funzione delle loro specifiche competenze e della natura dell'oggetto da tutelare.

Il vincolo consiste nell'**impossibilità di distruggere o danneggiare** gli oggetti contenuti negli elenchi e nell'obbligo, per i proprietari, di sottoporre preventivamente, al Soprintendente e non più al Ministro, i progetti dei lavori che intendano eseguire: una procedura rimasta pressoché invariata nell'attuale Codice, corrispondente all'**autorizzazione paesaggistica** (articolo 146).

La principale novità della legge Bottai è tuttavia unanimemente individuata nell'introduzione dello strumento dei **piani territoriali paesistici**, che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha facoltà di disporre per le aree di cui ai punti 3 e 4 dell'articolo 1. Si tratta di una modalità innovativa di tutela del paesaggio, che supera la mera conservazione statica operata dal vincolo, per affidarsi allo strumento della pianificazione, capace di orientare le trasformazioni, senza impedirle.



Un estratto della Tavola P2 (la "carta dei vincoli") del Piano paesaggistico regionale del Piemonte

Per le bellezze individue, infatti, lo scopo della conservazione consiste nel garantirne la sostanziale invariabilità, come per i beni culturali; al contrario, nel caso delle bellezze d'insieme (paesistiche o panoramiche), questa non solo è impraticabile, ma perfino non auspicabile, poiché i paesaggi come li conosciamo sono il frutto delle incessanti **modificazioni** che l'uomo ha impresso loro nel corso dei secoli. Il Piano avrà la funzione di garantire la permanenza dei caratteri che rendono

l'ambito meritevole di tutela, senza isolarlo dal territorio in cui si trova, "congelandolo" allo stato presente, ma sottraendone le trasformazioni alle contingenti esigenze dei singoli.

Il piano territoriale paesistico introdotto dalla legge del 1939, comunque limitato ai soli ambiti areali soggetti a dichiarazione di pubblico interesse, restò a lungo uno strumento pressoché inutilizzato. Esso, tuttavia, pose le basi per la definizione di un nuovo modello normativo che sarà poi ripreso e sviluppato, nella seconda metà degli anni Ottanta, nell'ambito del ridisegno operato dallo storico **Giuseppe Galasso**, allora sottosegretario al Ministero per i beni culturali e ambientali, da cui prese il nome la legge n. 431 dell'8 agosto 1985 (a sua volta integrata nell'attuale Codice).

Con le due leggi parallele del 1939, i destini normativi dei beni culturali e del paesaggio si separano con maggiore chiarezza, per poi riunirsi, come si è accennato, nell'ambito del d.lgs. 42/2004, nel quale i Beni culturali occupano la parte II e i Beni paesaggistici la parte III.

Nel nostro Paese le interrelazioni tra monumenti di valore storico, architettonico e culturale e paesaggi in cui essi si inscrivono sono strettissime e, per proteggere efficacemente gli uni e gli altri, occorre conoscerli entrambi, in vista di una tutela veramente integrata.

Si ringrazia la dott.ssa Marta Argenziano, funzionaria del Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio, dalla cui tesi di laurea specialistica in Economia delle istituzioni, dell'ambiente e del territorio, dal titolo *Paesaggio, vincoli, opportunità*, sono stati in larga parte estratti i ragionamenti sistematizzati nel presente articolo.

Testo di Paola Gastaldi

Foto ed elaborazione grafica dell'archivio di Paesaggiopiemonte